



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORD. N. 48/2026

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI ASSIMILATI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI VALIDO PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL GIORNO 10 LUGLIO 2026 COMPRESO FINO AL GIORNO 12 SETTEMBRE 2026 COMPRESO.

LA SINDACA

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze relative alla disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi similari e degli esercizi commerciali e le motivazioni ad esse sottese;

RICHIAMATA, da ultimo, la propria ordinanza n. 47/2026;

RITENUTO opportuno, così come concordato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del giorno 09/07/2026, di intervenire secondo quanto previsto dall'art. 50 del T.U.E.L. 267/00 mediante l'adozione di un'unica fascia oraria che sia uniforme per tutto il territorio comunale mantenendo, per le aree individuate con delibera di G.C. N. 482/2024, l'obbligo per gli esercenti di provvedere alla rimozione di tavoli e sedie dalle loro pertinenze esterne (compresi i dehors aperti) o, qualora la loro completa rimozione non sia fattibile, dovranno provvedere all'accatastamento e/o messa in sicurezza, con idonee modalità, di tali arredi affinché non possano essere usati per lo stazionamento;

RILEVATO inoltre che:

- in concomitanza con il periodo estivo, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi assimilati, nonché degli esercizi commerciali, continuano a verificarsi assembramenti con conseguenti urla e schiamazzi;

-detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale e notturna, anche in considerazione del fatto che numerosi avventori acquistano per asporto bevande soffermandosi fuori dai locali pubblici per la loro consumazione;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. 267/00, ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, laddove riconosce al Sindaco la potestà di intervenire, quale rappresentante della comunità locale ed in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel caso in cui si prospetti l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO, quindi necessario, intervenire in materia di orari di vendita dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dei circoli privati di cui al DPR 235/2001, nonché degli esercizi che svolgono in prevalenza attività artigianale di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come rosticcerie, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, gastronomie e similari;

RITENUTO altresì necessario intervenire anche in materia di orario degli esercizi commerciali di vicinato e delle medie strutture di vendita presenti su tutto il territorio comunale;

VALUTATI sussistenti i presupposti, a tutela del diritto alla quiete in orario notturno, per l'adozione di misure in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione;

VALUTATO che l'adozione di un provvedimento volto a limitare gli orari di apertura oltre un certo orario dei locali di somministrazione e assimilati nonché degli esercizi di vendita su tutto il territorio comunale sia lo strumento più idoneo allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento e di disturbo alla quiete pubblica;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e .s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.482 del 27 dicembre 2024 ad oggetto: "Divieto di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, dal 01//01/2025 al 31/12/2026. Delimitazione aree";

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, di stabilire la seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, come di seguito riportato.

Art. 1 _ Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed ai circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché agli esercizi artigianali di produzione alimenti con annesso punto vendita, come gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie al taglio ed asporto, nonché agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita presenti su tutto il territorio comunale, compresa la vendita per asporto.

Art. 2_ Orari minimi e massimi di apertura e di chiusura

A partire dal giorno **10 luglio fino al giorno 12 settembre 2026 (compresi)** gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all'interno delle seguenti fasce orarie:

- a) per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché gli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita come, a titolo esemplificativo, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie al taglio ed asporto: **dalle ore 05,00 alle ore 02,00** del giorno successivo;
- b) per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita: **dalle ore 07,00 alle ore 21,00** del giorno successivo;
- c) per i locali di pubblico spettacolo in possesso della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e della correlata licenza di esercizio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.: l'orario di esercizio dell'attività di pubblico spettacolo è quello previsto dall'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.: è consentita la somministrazione di alimenti e bevande **fino alle ore 03,30** del giorno successivo con divieto di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 03,30 fino alle ore 05,00 del giorno successivo.

Dalle ore 02,00 alle ore 03,30 la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata esclusivamente all'interno del locale con divieto di vendita per asporto.

Art. 4_ Rimozione di tavole e sedie dalle pertinenze esterne

Entro le ore **02,30** gli esercenti i cui locali ricadano nelle aree sotto individuate dovranno provvedere alla rimozione di tavoli e sedie dalle loro pertinenze esterne (compresi i dehors aperti) o, qualora la loro completa rimozione non sia fattibile, dovranno provvedere all'accatastamento e/o messa in sicurezza, con idonee modalità, di tali arredi affinché non possano essere usati per lo stazionamento oltre l'orario di chiusura.

Aree individuate:

- a) area del centro storico di Carrara delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena – Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca – Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti – Via Colonnata – Via Carriona - Salita San Rocco – Viale Potrignano – Via Apuana - Via Carriona - Via del Commercio – Via C. Dickens – Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre – Via Roma;
- b) area di Avenza delimitata da Via Petacchi - Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Petacchi e Via Covetta) , Via Covetta (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona) e Via Carriona (tratto compreso tra Via Covetta ed il sottopasso ferroviario);
- c) area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli – Viale D.Zaccagna – Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano - Viale C. Colombo - Via Rinchiosa – Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana - Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti – Via Pontremoli Viale G. Galilei,

Art. 5 _ Sanzioni

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza, comporta, a carico dei trasgressori e secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara;
- resa nota a mezzo della stampa locale;
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sulla osservanza del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o Ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Carrara, data di apposizione della firma digitale

LA SINDACA
Ing.Serena Arrighi